



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE : SERVIZIO PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

NR. Progr.

364

Data

24/08/2022

Copertura Finanziaria

Titolo

3

Classe

6

Sottoclasse

0

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTIOLI CINZIA

OGGETTO:
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

VISTI:

- la costituzione dell'Unione Terred'acqua a seguito di "Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Terred'acqua", tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, a rogito della Dott.ssa Lucia Ronsivalle;
- la convenzione stipulata dall'Unione Terred'acqua con i Comuni aderenti, Reg. n. 3 del 23.08.2012, relativa al trasferimento all'Unione medesima delle funzioni relative al Personale e Organizzazione;
- l'art. 4, comma 2, della sopra citata convenzione nel quale si prevede che al servizio personale compete "l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale", nonché in relazione alle previsioni nei PEG dei Comuni "le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti al servizio personale saranno assegnate al responsabile dell'Ufficio Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000";

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; è pertanto competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione stessa;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

VISTI:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa..."*;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...omissis”;

- la deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e la deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018 della Corte dei Conti della Lombardia che affermano che l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei Segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;
- l'art. 23 comma 3 del suddetto decreto che riconosce ai Comuni la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi di riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;
- il parere ARAN CFL15 del 09/10/2018 inerente la corretta applicazione dell'art. 67 co. 1 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 per la parte riguardante le risorse dell'art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, per gli incarichi di “alta professionalità”;

RICHIAMATO l'art. 33 co 2 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 (cd Decreto crescita”) ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 “è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

RILEVATO che l'art. 1, co. 2 dello stesso D.M. prevede che: *“le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 20 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”;*

ATTESO che la disposizione suddetta consente l'aumento del fondo per il salario accessorio negli enti in cui si incrementa il numero dei dipendenti, fatto salvo il limite del 2016 qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

PRESO ATTO del contenuto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 12454 del 15/01/2021 con la quale vengono indicate le modalità per il corretto computo dell'incremento del limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO in particolare che occorre garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

ACCERTATO che, come evidenziato nel prospetto di raccordo all. A), al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa occorre procedere ad un incremento del salario accessorio di € 791,92;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2020 il Comune di Sala Bolognese ha deciso di recedere dalla convenzione con gli altri Enti aderenti all'Unione Terre d'Acqua per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e di protezione civile, con decorrenza 1 gennaio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 3/09/2020 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023. Aggiornamento 2020" è stata prevista, per l'anno 2021, la reinternalizzazione di n. 4 agenti di P.L. nonché l'assunzione di tre nuove figure di cui una di Istruttore direttivo, una di Istruttore amministrativo e una di collaboratore amministrativo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 10/12/2020 è stato approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Ente e sono state apportate alcune modifiche alla deliberazione G.C. 103/2020 per quanto concerne il servizio di Polizia Locale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 17/12/2020 sono stati approvati lo studio di fattibilità del progetto di riorganizzazione del servizio di Polizia Locale nonché la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese;
- con decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2020 di attribuzione della retribuzione di posizione al Comandante della Polizia Locale, si prevede un importo di retribuzione di posizione di € 9.000,00 annui, salvo conguaglio;
- con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2020 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e di Sala Bolognese;
- con delibera di Giunta Comunale n. 8/2021 viene ridefinita l'indennità di posizione organizzativa per il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, a seguito di apposita selezione interna, in € 11.000,00 annui lordi, con decorrenza 1/4/2021, come meglio specificato per le vie brevi dal Segretario comunale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2021 di modifica della delibera G.C. n. 8/2021, è stata effettuata la nuova pesatura dell'indennità di posizione organizzativa in € 14.000,00, con decorrenza 1/05/2021;

RICHIAMATO l'art 208 del nuovo codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e modificato con L. n. 120 del 29/7/2010, che prevede la possibilità di destinare quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del CdS al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 09/12/2021 ad oggetto: "*Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anni 2022/2024 (art. 208 comma 5 D.Lgs. n. 285/1992)*" che prevede, tra l'altro, € 3.500,00 per prestazione per servizi specifici – Polizia Municipale;

ATTESO che la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Sezione autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, Corte dei Conti Regione Marche Deliberazione n. 3/2020/PAR, Corte dei Conti Regione Piemonte Deliberazione 171/2021 PAR) ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, "*sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente*

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" utilizzando così, per l'attuazione dei progetti, solo "le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale"

- Per quanto concerne le modalità applicative ed operative della predetta deroga all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, siccome la quota dei proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio è calcolabile solo al termine dell'esercizio di riferimento, "mentre la costituzione del Fondo risorse decentrate deve invece necessariamente avvenire entro la fine dell'anno di riferimento (pena l'impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse" (Corte conti, sez. contr. Lazio, del 15 marzo 2019, n. 7/PAR; Corte conti, sez. contr. Veneto, del. 31 luglio 2019, n. 201/PAR), se ne è dedotto che "spetta all'ente locale valutare la sussistenza delle condizioni (già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio) per un'eventuale, motivata implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del Fondo, una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all'uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate dalla Sezione autonomie" (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR).
- Il computo della quota differenziale di incassi da porre al di fuori dei limiti del salario accessorio è solo quella accertata e riscossa nell'anno rispetto a quella accertata e riscossa nell'anno precedente, perché solo in questo caso le maggiori entrate riscosse possono dirsi effettivamente ed autonomamente riconducibili all'attuazione del progetto di efficientamento posto in essere dalle specifiche unità di personale legittimate a percepire l'emolumento addizionale. Con la conseguenza che non possono rientrare in tale calcolo gli incassi provenienti anche da accertamenti compiuti nell'esercizio precedente o, addirittura, provenienti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi più remoti);

CONSIDERATO che i fondi per la contrattazione decentrata e per il lavoro straordinario, anno 2022, così come per l'anno 2021, sono stati rideterminati come indicato con provvedimento dell'Unione Terred'Acqua n. 8 del 11/02/2021 che ha trasferito virtualmente, dall'anno 2021, al Comune di Sala Bolognese, a titolo di salario accessorio € 23.100,00 e a titolo di straordinario € 350,00. Inoltre, come già precisato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2016/2018, del fondo per la contrattazione integrativa occorre procedere ad un incremento del salario accessorio di € 791,92, ai sensi dell'art. 33 D.L. 34/2019. Pertanto il nuovo limite, per l'anno 2022, del fondo risorse decentrate è stato ricalcolato come segue:

FONDO RISORSE DECENTRATE – LIMITE 2022	
Fondo risorse decentrate anno 2018 (come anno 2016)	€ 103.400,00
Trattamento economico personale trasferito per re-internalizzazione servizio P.L. (art. 67 co. 2 lett. e) CCNL 21/05/2018	€ 23.100,00
Incremento dotazione organica anno 2022 – art. 33 D.L. 34/2019 (art. 67 co. 5 lett. a)	€ 791,92
Totale nuovo limite fondo risorse decentrate 2022	€ 127.291,92

CONSIDERATO inoltre che per la posizione organizzativa Servizio di Polizia Locale resa necessaria dalla re-internalizzazione del servizio stesso, non essendo state trasferite risorse dall'Unione Terred'Acqua, si è proceduto, nell'anno 2021, al sotto riportato calcolo per il quale sono state applicate le regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., relative all'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale; tale calcolo viene confermato per l'anno 2022;

FONDO POSIZIONE + RISULTATO APICALI CON CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE SALA BOLOGNESE/ANZOLA EMILIA	
Fondo posizioni organizzative 2016	€ 40.670,83

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

Numero posizioni organizzative anno 2016	3
Valore medio posizioni organizzative (€ 40.670,83/3)	€ 13.556,94
Limite rideterminato comprensivo del servizio di Polizia Locale (€ 13.556,94x4)	€ 54.227,76

CONSIDERATO infine che con delibera di Giunta Comunale n. 36/2021 è stato quantificato, a seguito di pesatura da parte del nucleo di valutazione, in € 14.000,00 annui lordi, l'importo da riconoscere al Responsabile di Polizia Locale a titolo di retribuzione di posizione e che con delibera di Giunta Comunale n. 51/2021 è stata stabilita la percentuale della retribuzione di risultato pari al 17,70% della retribuzione di posizione, per complessivi € 16.478,00, si determina la quota di retribuzione di posizione e risultato del Responsabile di P.L. a carico del Comune di Sala Bolognese come segue:

Indennità di posizione e risultato Responsabile Servizio di Polizia Locale in convenzione e limite fondo posizioni organizzative Comune di Sala Bolognese	
Posizione organizzativa + risultato Responsabile Polizia Locale	€ 16.478,00
Numero abitanti Sala Bolognese/Anzola dell'Emilia al 31/12/2019	20860
Numero abitanti Comune di Sala Bolognese al 31/12/2019	8490
Quota parte retribuzione di posizione + risultato per servizio in convenzione Comune di Sala Bolognese (€ 16.478,00/20860x8490)	€ 6.706,53

Limite fondo posizioni organizzative anno 2022 Comune di Sala Bolognese	
Limite fondo posizioni organizzative anno 2018	€ 40.670,83
Quota-parte retribuzione di posizione+risultato Responsabile Servizio P.L. anno 2022	€ 6.706,53
Limite fondo posizioni organizzative Comune di Sala Bolognese	€ 47.377,36

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.";

EVIDENZIATO altresì che tale importo unico consolidato, può essere stabilmente incrementato, ai sensi dell'art. 67 co 2:

- di un importo, su base annua, pari ad € 83,20, per le unità di personale destinatarie del CCNL funzioni locali in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (1/04/2018);
- come previsto dall'art. 67 co. 2 lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

TENUTO CONTO che, in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:

- ai sensi dell'art. 68 co. 1 di eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo;

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);

CONSIDERATO che l'art 71 del CCNL sopracitato prevede che *“La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”*;

PRESO ATTO che gli incrementi di parte stabile definiti all'art. 67 comma 2 lett b), così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n. 5 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 co 2 del D.Lgs. 75/2017, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e quindi previste nei quadri di finanza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 12 maggio 2022, esecutiva, avente ad oggetto *“Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e per la costituzione del fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018, annualità 2022.”* con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle risorse variabili di cui all'art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.5.2018 ed in particolare è stato definito quanto segue:

- verifica delle economie relative al fondo anno 2021 – parte fissa al fine di incrementare il fondo 2022;
- conferma nel fondo per le risorse decentrate di parte variabile dell'importo di € 11.771,50 equivalente alla percentuale del 1,2%, del monte salari anno 1997, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento della produttività e al miglioramento dei servizi, come da comunicazione del segretario comunale acquisita al P.G. Unione Terred'Acqua n. 0002133 del 25/03/2022;
- incrementare per € 5.700,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo attività di rilevazione ISTAT, come da nota del Direttore dell'Area "Sportelli Polifunzionali" acquisita al P.G. Unione n. 0002003 del 21/03/2022;
- incrementare il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:
 - a) € 11.500,00 come da nota del Direttore dell'Area "Servizi alla Persona" acquisita al P.G. Unione n. 0002000 del 21/03/2022;
 - b) € 31.600,00 come da nota del Responsabile di Servizio dell'Area "Tecnica" acquisita al P.G. Unione n. 0002002 del 21/03/2022;
 - c) € 4.600,00 come da nota del Direttore dell'Area "Finanziaria e controllo" acquisita al P.G. Unione n. 0001995 del 21/03/2022;
- incrementare per € 15.100,00 il fondo di parte variabile ai sensi dell'art. 67 co 3 lett c) CCNL 21.05.2018 (risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge), a titolo di incentivo correlato all'attività di accertamento IMU e TARI di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, come da comunicazione del Direttore dell'Area "Finanziaria e controllo";
- valutare, in sede di contrattazione decentrata la finanziabilità delle progressioni economiche orizzontali e dei limiti di finanziabilità delle stesse applicando i criteri previsti dal CCDI territoriale, tenuto conto della necessità di non ingessare il fondo e di garantire il finanziamento di tutti gli istituti che favoriscono l'effettiva attuazione ed incentivazione delle politiche di gestione del personale considerato l'esiguo numero di personale dipendente e comunque destinando a tale istituto una somma non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti (attualmente non superiore al 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura come da circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 16/05/2019 avente ad oggetto: *“Il conto annuale 2018 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che, tra l'altro, specifica che per *“numero*

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

limitato di dipendenti" cui attribuire le progressioni orizzontali si intende, appunto, non più del 50% degli aventi diritto);

- di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito del finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo siano destinate alla performance individuale ed organizzativa in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi resi all'utenza;
- di assicurare che l'incentivazione di cui al precedente punto si realizzi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;
- di procedere ad un'unica contrattazione decentrata economica territoriale tra i Comuni di Anzola dell'Emilia e di Sala Bolognese, per l'anno 2022, così come proceduto per l'anno 2021, per il servizio di polizia locale che assicuri al personale del servizio stesso il medesimo trattamento economico accessorio rispetto agli istituti della parte variabile del Fondo risorse decentrate (turno, reperibilità, particolari condizioni di lavoro, servizi esterni, compenso incentivante la produttività); mentre la contrattazione per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali resta in capo a ciascun Ente;
- di confermare che, relativamente alla P.L., i singoli Enti manterranno l'integrazione dei relativi Fondi salario accessorio 2022 con le risorse virtualmente trasferite dall'Unione Terred'Acqua ed applicheranno la distribuzione delle stesse – parte variabile - secondo la contrattazione decentrata del Comune capofila; il Comune di Anzola dell'Emilia riceverà, nel suo contratto decentrato in appendice, quanto contrattato nel Comune di Sala Bolognese relativamente al personale in convenzione del Servizio di P.L. per la parte variabile del salario accessorio, dando atto che la parte giuridica è già stata disciplinata nel CCDI territoriale sottoscritto dall'Unione Terred'Acqua e dai Comuni di Anzola dell'Emilia, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e Sala Bolognese in data 30 luglio 2019, tutt'ora vigente;
- di confermare altresì il fondo delle posizioni organizzative, dando atto che il nuovo limite di tale fondo ammonta, a decorrere dall'anno 2021 ad € (40.670,83 + 6.706,53) = € 47.377,36, così come dettagliato nella delibera di G.C. n. 51 del 20/05/2021 ad oggetto: "*Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e per la costituzione del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018, annualità 2021*";
- di dare atto che il predetto budget di € 47.377,36 risulta inferiore all'importo di € 54.227,76 (limite anno 2016) rideterminato;
- di individuare, se possibile, un progetto a favore dei dipendenti del Servizio di Polizia Locale per il controllo strategico del territorio per la tutela della sicurezza stradale, della civile convivenza e prevenzione del degrado anche in occasione di eventi aggregativi della comunità e presenza in occasione di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali e di demandare al Servizio Personale la verifica circa la possibilità che queste risorse siano "fuori dal limite" del fondo risorse decentrate anno 2022;

RITENUTO di procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, come da prospetto allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/09/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data 21/12/2021, esecutiva, con cui è stata approvata la relativa nota di aggiornamento per il triennio 2022/2024;

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori di Area;

CONSIDERATO che le somme stanziare negli appositi capitoli del bilancio di previsione triennale 2022/2023/2024 rientrano nei limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per l'anno 2022 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

DATO atto:

- che nell'anno 2021 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'art. 67 co. 1 CCNL 21.5.2018; inoltre, ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) le risorse variabili vengono incrementate di un importo una tantum corrispondente alla frazione di anzianità di servizio calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del dipendente relativa all'anno precedente, computandosi oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- che ai sensi dell'art. 68 co. 1 sono rese disponibili € 7.623,44 quali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2 (risorse stabili) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- che si conferma l'incremento previsto dall'art. 67 co. 2 lett. b) per € 2.338,18;
- che si conferma altresì l'incremento previsto dall'1.1.2019 di € 3.577,60;

PRESO ATTO che le somme ai fini della quantificazione del limite delle risorse del salario accessorio dell'anno 2022 ammontano ad € 127.291,92 e che le risorse previste nel medesimo anno a titolo di indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ammontano ad € 47.377,36;

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Sala Bolognese, quale ente capo convenzione del Servizio associato di Polizia Locale Sala Bolognese/Anzola dell'Emilia, dovrà corrispondere al Responsabile del Servizio stesso l'intera retribuzione fissa e continuativa comprensiva di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato; il Comune di Anzola dell'Emilia provvederà a rifondere al Comune di Sala Bolognese la quota di propria spettanza, dietro presentazione di apposita richiesta;

VISTI inoltre:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione Terred'Acqua n. 27 del 06/05/2019 ad oggetto "CCNL 2016-2018: Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative – Approvazione regolamento";
- l'art. 2 c. 3 del succitato regolamento a mente del quale "Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di posizione organizzativa vigenti sono prorogati fino al termine del 4° mese successivo alla data di scadenza del mandato amministrativo, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine";

VISTO il decreto n. 14 del 29/07/2022 del Presidente dell'Unione Terred'acqua di assegnazione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione dell'Unione Terred'Acqua;

DATO ATTO che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella apposita sezione del sito web ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma sarà pubblicato nella sezione “provvedimenti” di “amministrazione trasparente”;

VISTI inoltre:

- il Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali;
- la legge 296/2006, in particolare i commi 557, 558, 579 in tema di spesa di personale

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali e delle norme vigenti, come da allegato B) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo complessivo pari ad € 213.000,33;
2. di definire, per l'anno 2022, sia il limite del fondo risorse decentrate, sia il limite del fondo delle posizioni organizzative, come meglio dettagliato nell'allegato “B”;
 - fondo risorse decentrate € 127.291,92;
 - fondo posizioni organizzative € 47.377,36
3. di prevedere € 3.500,00 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 09/12/2021 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada anni 2022/2024 (art. 208 comma 5 D.Lgs. n. 285/1992)”, per prestazione per servizi specifici – Polizia Municipale; tale somma sarà riconosciuta a condizione che via sia una quota di proventi contravvenzionali eccedenti le riscossioni del precedente esercizio e che le maggiori entrate siano effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2022/2024, esercizio 2022, relativi alla spesa di personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
4. di dare atto che le modalità di utilizzo delle risorse economiche relative all'anno 2022 saranno oggetto di contrattazione decentrata;
5. di dare atto che si provvederà con determina al ricalcolo del fondo risorse decentrate anno 2022, a consuntivo, alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.;
6. di dare atto inoltre che, essendo in corso le trattative per il rinnovo del CCNL comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, qualora lo stesso entrasse in vigore nel corso del corrente anno 2022 e

DETERMINAZIONE NR. 364 DEL 24/08/2022

qualora prevedesse aumenti di risorse fisse e/o variabili, il fondo risorse decentrate anno 2022 sarà opportunamente adeguato con apposito provvedimento;

7. di demandare a successivo atto l'impegno di spesa complessivo, previa sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa;
8. di trasmettere il presente provvedimento al revisore dei conti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, dopo la sottoscrizione della preintesa.

Allegati:

All.to A) Calcolo limite art. 33 D.L. 34/2019 solo personale

All.to B) Costituzione fondo risorse decentrate anno 2022

All.to C) Confronto limiti 2016/2022

La Responsabile Servizio Personale e Organizzazione
dell'Unione Terred'Acqua
Cinzia Artioli

ALLEGATO A) calcolo limite art. 33 D.L. 34/2019 solo fondo risorse decentrate 2022

LIMITE 2016 ricalcolato per reinternalizzazione vigili	126.500,00	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
LIMITE 2018 ricalcolato per reinternalizzazione vigili	126.500,00	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>
totale 2018	126.500,00	
n. dipendenti 31/12/2018	36,74	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>
QMP	3.443,11	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>
DIPENDENTI	unità	valore/anno
al 1/1/2022	37	34,69
PTFP 2022/2024	8	2,28
TOTALE DIPENDENTI 2022	45	36,97
△	0,23	
ADEGUAMENTO	791,92	
LIMITE 2016 ADEGUATO	127.291,92	

Costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 – COMUNE DI SALA BOLOGNESE

FONTE	DESCRIZIONE	parziale	Valore	
RISORSE STABILI				
	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza Di cui € 0,00 per art 32 co. 7 C.C.N.L. 22/1/2004 al netto detrazioni		97.956,18	
Art. 67 comma 1	art. 15 co. 1 lett. A) CCNL 01/04/1999	38.635,37		
	art. 15 co. 1 lett. G) CCNL 01/04/1999	14.779,32		
	art. 15 co. 1 lett. J) CCNL 01/04/1999	5.100,98		
	art. 15 co. 5 CCNL 1/04/1999	15.000,00		
	art. 4 co. 1 CCNL 5/10/2001	11.510,80		
	art. 4 co. 2 CCNL 5/10/2001 RIA cessato al 2016	11.440,17		
	Art. 32 co. 1 CCNL 22/1/2004	6.256,60		
	Art. 32 co. 2 CCNL 22/1/2004	5.045,64		
	Art. 4 co. 1 CCNL 09/05/2006	5.210,32		
	Art. 8 co. 2 CCNL 11/4/2008	7.252,51		
	Dichiarazione congiunta 14 CCNL 22/1/2004	0,00		
	Dichiarazione congiunta 4 CCNL 09/05/2006	0,00		
	Dichiarazione congiunta 1 del 31/7/2009 (Alte professionalità)	0,00		
	Art. 32 co. 7 CCNL 22/1/2004 (Alte specializzazioni) - 0,20 monte salari 2001 pari a € 1.009.128,28	2.018,26		
		Decurtazione parte fissa personale trasferito Unione	-14.376,59	
		Decurtazione parte variabile personale trasferito Unione	-9.917,20	
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019		3.577,60	
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018		2.338,18	
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017		4.015,83	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001		-	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale		23.100,00	
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni		-	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario		-	
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica		-	
	TOTALE RISORSE STABILI		130.987,79	
INCREMENTI VARIABILI				
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi		-	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione		-	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche)		47.700,00	
	Risorse da specifiche disposizioni di legge (IMU/TARI)		15.100,00	
	Risorse da specifiche disposizioni di legge (ISTAT)		5.700,00	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente		211,80	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari		169,19	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria		-	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco		-	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997		11.771,50	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance			
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017			
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni		-	
Art. 67 comma 5 lett. a)	Incremento della dotazione organica		791,92	
Art. 56-quater	Proventi violazione codice strada (delibera G.C. n. 144 del 09/12/2021)		3.500,00	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili		7.623,44	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI		92.567,85	

TOTALE FONDO 2022

223.555,64

Verifica del limite previsto dall'art. 33 c. 2 Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 (decreto crescita) che, testualmente, recita: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio

VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DECRETO 75/2017

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (confronto con limite 2016)		138.012,95
VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE		34.612,95
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	1.670,37	
Funzioni tecniche	25.500,00	
Compensi avvocatura		
Piani di razionalizzazione		
Compensi da terzi - compensi ISTAT		
Economie anno precedente	7.431,68	
Economie lavoro straordinario anno preced.	10,90	
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2018		
TOTALE LIMITE 2018		103.400,00

IPOTESI DI CALCOLO LIMITE - ANNO 2022 DIPENDENTI		
TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018	€	103.400,00
Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	€	23.100,00
TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018 RICALCOLATO PER REINTERNALIZZAZIONE VIGILI	€	126.500,00
N. dipendenti al 31/12/2018	€	36,74
Quota Media Procapite	€	3.443,11
N. dipendenti al 31/12/2022 comprese previsioni PTFP 2022/2024	€	36,97
ADEGUAMENTO FONDO ANNO 2022 AI SENSI ART. 33 D.L. 34/2019	€	791,92
TOTALE LIMITE FONDO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022	€	127.291,92
LIMITE FONDO APICALI COMPRESA CONVENZIONE SERVIZIO P.L. COMUNE DI SALA BOLOGNESE		
Limite 2016/2018	€	40.670,83
N. posizioni organizzative anno 2016		3,00
Valore medio P.O.	€	13.556,94
Limite rideterminato comprensivo del servizio di P.L. con convenzione(€ 13.556,94X4)	€	54.227,76
IMPORTO LIMITE FONDO DIPENDENTI (€ 129.154,35) + FONDO APO CON CONVENZIONE P.L. (€ 54.227,76)	€	181.519,68
Posizione organizzativa+retribuzione di risultato Responsabile P.L.	€	16.478,00
Numero di abitanti Comuni di Sala Bolognese e Anzola Emilia		20860
Numero di abitanti Comune di Sala Bolognese al 31/12/2019		8490
Quota-parte Comune di Sala Bolognese	€	6.706,53
TOTALE LIMITE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOLO COMUNE DI SALA BOLOGNESE - ANNO 2022		
Limite fondo posizioni organizzative anno 2018	€	40.670,83
Quota-parte Comune di Sala Bolognese posizione organizzativa+retribuzione di risultato Responsabile P.L.	€	6.706,53
TOTALE LIMITE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SOLO COMUNE DI SALA BOLOGNESE - ANNO 2022	€	47.377,36

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022		223.555,64
VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE		85.708,41
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	2.338,18	
Funzioni tecniche - progettazioni	47.700,00	
Compensi avvocatura		
Piani di razionalizzazione		
Compensi da terzi - compensi ISTAT	5.700,00	
Economie anno precedente	7.623,44	
Economie lavoro straordinario anno preced.	169,19	
Incremento 83,20 €	3.577,60	
Proventi per violazione codice della strada	3.500,00	
Incentivi IMU/TARI	15.100,00	
RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO 2022		0,00
Totale fondo 2022 senza decurtazioni		137.847,23

DECURTAZIONE D.Lgs. 75/2017 art. 23 co. 2 (confronto solo Fondo Salario accessorio)		-10.555,31
TOTALE FONDO DIPENDENTI ANNO 2022	€	127.291,92
Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	€	3.577,60
Differenziali PEO sul personale in essere al 1/4/2018	€	2.338,18
Funzioni tecniche - progettazioni	€	47.700,00
Incenti IMU/TARI	€	15.100,00
Economie lavoro straordinario anno preced.	€	169,19
Compensi da terzi - compensi ISTAT	€	5.700,00
Proventi per violazione codice della strada	€	3.500,00
Economie anno precedente	€	7.623,44

TOTALE COMPLESSIVO FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022	€	213.000,33
---	----------	-------------------

FONDO 2022 COMUNE DI SALA BOLOGNESE - CONFRONTO TEORICO 2016 - 2022

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2016	INCREMENTI	IMPORTO ANNO 2022
FONDO APO (POSIZIONE + RISULTATO)	€ 40.670,83	Applicazione art. 33 D.L. 34/2019: da N. 3 posizioni apicali a N. 4 (€ 6.706,53)	€ 47.377,36
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 4.264,96	Trasferimento virtuale da Unione Terred'Acqua per reinternalizzazione servizi di polizia locale e protezione civile (€ 350,00)	€ 4.614,96
FONDO DIPENDENTI	€ 103.400,00	Trasferimento virtuale da Unione Terred'Acqua per reinternalizzazione servizi di polizia locale e protezione civile (€ 23.100,00)	€ 127.291,92
		Incremento della dotazione organica - art. 33 D.L. 34/2019 (€ 791,92)	
TOTALE	€ 148.335,79	€ 32.810,88	€ 179.284,24